

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 agosto 2013, procedimento R 1189/2012-2;
- respingere la domanda di marchio comunitario n. 9 232 471;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «GIOVANNI GALLI» per prodotti e servizi delle classi 3, 14 e 18 — domanda di marchio comunitario n. 9 232 471

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione comunitaria n. 2 404 283 del marchio denominativo «GIOVANNI», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2013 — Sharp/UAMI (BIG PAD)

(Causa T-567/13)

(2014/C 24/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sharp KK (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda e E. Armero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 5 agosto 2013, procedimento R 2131/2012-2;

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BIG PAD» per prodotti e servizi della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 10 887 231

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (KIMBO)

(Causa T-568/13)

(2014/C 24/43)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 agosto 2013, procedimenti R 636/2012-4 e R 608/2012-4;

- condannare l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KIMBO» per prodotti e servizi delle classi 11, 21, 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 3 420 973